

Trasformazione

La trasformazione transfrontaliera e internazionale

di Angelo Busani

Il decreto legislativo 2 marzo 2023 n. 19 introduce, per la prima volta nel nostro ordinamento, una disciplina organica delle trasformazioni transfrontaliere e internazionali (vale a dire la procedura con la quale una società trasferisce la propria sede all'estero e si assoggetta alla legge vigente nel Paese di destinazione). Le nuove norme si applicheranno alle procedure di trasformazione il cui progetto sia depositato a partire dal 3 luglio 2023.

Legislative Decree No. 19 of 2 March 2023 introduces, for the first time in our legal system, an organic regulation of cross-border and international conversions (i.e. procedures by which a company transfers its registered office abroad and becomes subject to the law in force in the destination country). The new rules will apply to conversions procedures whose draft terms are filed from 3 July 2023 onwards.

Il D.Lgs. n. 19/2023 (1) disciplina, per la prima volta nel nostro ordinamento, il procedimento di trasformazione transfrontaliera (o internazionale), che si applica (art. 56, comma 1, D.Lgs. n. 19/2023) alle operazioni di trasformazione transfrontaliera per le quali il progetto di trasformazione transfrontaliera venga pubblicato dal 3 luglio 2023 (2) in avanti, intendendosi per “trasformazione transfrontaliera” l’operazione mediante la quale una società (3), “senza essere sciolta né sottoposta a liquidazione e pur conservando la propria personalità giuridica, muta la legge a cui è sottoposta e il suo tipo sociale, adottandone uno previsto dalla legge dello Stato di destinazione (4) e individuando la sede sociale nel rispetto di tale legge” (art. 6, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 19/2023).

In altre parole, la trasformazione transfrontaliera è una procedura di trasferimento all'estero

(dall'Italia) (5), o viceversa, della sede legale di una società, la quale viene cancellata dal Registro Imprese italiano (o dal competente Registro straniero), perde la legge dello Stato “di partenza” come propria legge regolatrice e assume, come propria legge regolatrice, quella dello Stato di “destinazione”.

L'intervento legislativo consegue all'intento della Dir. UE 2019/2121 di incentivare la libertà di stabilimento (artt. 49 e 54 TFUE) al fine di fornire alle imprese nuove possibilità di crescita economica, di concorrenza effettiva e di produttività, senza tuttavia rinunciare a garantire alti livelli di protezione per i portatori di interessi nei confronti della società partecipante all'operazione transfrontaliera, come i lavoratori, i creditori e i soci di minoranza.

(1) Il D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19 (in attuazione della “Legge di delegazione europea 2021”, vale a dire della L. 4 agosto 1922, n. 127) reca attuazione della Dir. UE 2019/2121 che modifica la Dir. UE 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

(2) Ai sensi dell'art. 56, comma 2, D.Lgs. n. 19/2023, la società italiana che ha trasferito la sede statutaria all'estero prima di tale data mantenendo l'iscrizione nel Registro Imprese italiano continua a essere regolata dalla legge italiana e, ai fini della giurisdizione e della legge applicabile, la sua sede si considera ubicata presso il Registro Imprese presso il quale ha mantenuto l'iscrizione.

(3) In questo commento ci si limita a osservare le norme applicabili alle società. Il D.Lgs. n. 19/2023 invero concerne

anche le operazioni effettuate da enti non societari che esercitano attività d'impresa e che siano iscritti nel Registro Imprese italiano o in analogo Registro straniero.

(4) È lo Stato dalla cui legge la società trasformata è regolata e in un cui pubblico Registro essa è iscritta, in esito alla trasformazione transfrontaliera.

(5) Al riguardo, l'art. 51, comma 4, D.Lgs. n. 19/2023, introduce il nuovo art. 2510-bis c.c., secondo il quale “[i]l trasferimento all'estero della sede statutaria è posto in essere mediante trasformazione in conformità alle disposizioni che regolano le operazioni di trasformazione transfrontaliera e internazionale”.